



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°10
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATEINI S.R.L..
INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO
CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO.
IMPEGNO DI SPESA

Oggi **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **11:25**, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Sutto Mauro	Assessore	A

2 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATESINI S.R.L.. INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV.ALESSANDRO CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito di gara esperita in data 29.03.2011, la Ditta Calcestruzzi Atesini s.r.l. di Roncegno Terme (TN) risultava aggiudicataria della concessione della coltivazione della cava denominata “Rio Lagazin”, con un rialzo del 8,55 % sul prezzo a metro cubo di materiale estratto posto a base di gara, e quindi per il prezzo di Euro 4,57.- per metro cubo, corrispondente ad un importo di preventivati totali Euro 1.878.270,00.-;
- in data 07.10.2011, si è proceduto alla stipula del contratto Rep. 266, registrato c/o Agenzia delle Entrate di Borgo V. (TN) in data 11.10.2011;

ACCLARATO che in detto contratto è stato scritto espressamente, tra l'altro, all'art. 8 “*Accesso al sito. Manutenzione*” che “*Rimane in carico al concessionario ricercare e/o realizzare una strada d'accesso al sito, idonea al transito dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva. Così come gli oneri relativi al mantenimento, per la durata dell'attività estrattiva, delle condizioni di transitabilità delle strade comunali e private necessarie al deflusso dei mezzi impiegati nel tragitto compreso tra la cava e la confluenza con la SS 47 e al ripristino delle medesime a fine lavori. Sono a carico del concessionario inoltre gli oneri relativi all'occupazione temporanea di alcuni fondi di proprietà privata, in analogia a quanto avvenuto nella coltivazione del I lotto, per la creazione ed il mantenimento della viabilità d'accesso al sito e della pista provvisoria per l'attraversamento del fiume Brenta. Con la predisposizione degli elaborati eventualmente necessari per l'acquisizione delle varie autorizzazioni e pareri prescritti nel citato provvedimento n. 05 del Comitato Interdisciplinare dd. 27.01.2010 e dell'adempimento di quant'altro prescritto e/o raccomandato.*”

CONSIDERATO che la presunta problematicità relativa all'accessibilità del sito di cava, unitamente ad ulteriori elementi contrattuali, sono stati sollevati dalla Società sopra citata nell'Atto di citazione, assunto al prot. com.le n. 1235 del 22.03.2018;

RICORDATO che, nell'ottica di tutelare le ragioni del Comune di Ospedaletto, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione e conseguentemente doveroso resistere a quanto dedotto nella tutela dei propri interessi secondo le finalità fissate nello Statuto comunale:

- con propria deliberazione n. 56 dd. 13.07.2018, è stato autorizzato il Sindaco *pro tempore* del Comune di Ospedaletto a resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento avverso il succitato atto di citazione presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv. Elisa Bergamin e dall'avv. Matteo Martini Barzolai, contro il Comune di Ospedaletto – notificato mediante posta elettronica certificata, prot. com.le n. 1235 del 22.03.2018.
- con il medesimo atto si provvedeva ad incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Comune di Ospedaletto, anche in via disgiuntiva, l'avv. Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo di Borgo Valsugana (cod. fiscale CMA LSN 67M01 B006H, P. IVA 01433340229) e l'avv. Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza di Trento (cod. fiscale BNZ FVM 62T27 L174K, P. IVA 00640560223) e presso quest'ultimo eleggere domicilio, con facoltà di evocazione, dando inoltre agli stessi facoltà di dire, eccepire, dedurre, in generale procedere, nel modo ritenuto più opportuno a tutela dei diritti ed interessi

legittimi del Comune di Ospedaletto, dall'inizio della causa fino alla definitiva soluzione, per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e/o trattazione;

ATTESO che con sentenza n. 309/2023, agli atti sub prot. n. 1672 del 18.04.2023, il Tribunale di Trento, Sezione civile, rigettava le domande formulate dalla Calcestruzzi Atesini S.r.l., accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Ospedaletto e condannando la Calcestruzzi Atesini S.r.l. al pagamento della somma di Euro 410.000,00.-, a titolo di canoni concessori scaduti e non pagati oltre agli interessi legali dal di del dovuto sino al saldo effettivo;

RILEVATO che:

- la Calcestruzzi Atesini S.r.l., con atto di citazione dd. 23.06.2023, agli atti sub prot. n. 2648 di 27.06.2023, ha promosso appello avverso la citata sentenza n. 309/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 27.10.2023, esecutiva, si è provveduto ad autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Trento a seguito del suddetto atto di citazione dd. 23.06.2023, agli atti sub prot. n. 2648 di 27.06.2023, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Elisa Bergamin e dall'avv. Matteo Martini Barzolai, avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 309/2023, come meglio descritto in premessa; ad incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Comune, anche in via disgiuntiva, l'avv. Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo di Borgo Valsugana (cod. fiscale CMA LSN 67M01 B006H, P. IVA 01433340229) e l'avv. Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza di Trento (cod. fiscale BNZ FVM 62T27 L174K, P. IVA 00640560223);
- Con sentenza n. 143/2024 pubbl. il 26/09/2024 (nel procedimento RG n. 126/2023) della Corte d'Appello di Trento - sez. seconda civile- repert. n.181/24 del 26.09.2024, veniva rigettato l'appello e per l'effetto confermato l'impugnata sentenza, condannando l'appellante a rifondere al Comune le spese del grado, pari ad Euro 19.711,00.- per onorari, oltre al rimborso forfettario di spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

PRESO ATTO che la Calcestruzzi Atesini S.r.l., con atto di citazione dd. 27.12.2024, agli atti sub prot. n. 101 di 09.01.2025, ha notificato il ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso la citata sentenza n. 143/2024;

CONSIDERATO che:

- i motivi di ricorso paiono ad ogni modo infondati per le ragioni già ampiamente esposte nell'atto di controdeduzioni in appello del Comune, condivise anche nella sentenza oggi oggetto di impugnazione avanti alla Corte di Cassazione;
- ad avviso dell'Amministrazione resistente, sussistono pertanto valide ragioni affinché il Comune si costituisca dinanzi la Suprema Corte di Cassazione depositando apposito atto di controricorso;

RITENUTO necessario autorizzare il Sindaco del Comune di Ospedaletto, rappresentante legale dell'Ente, a porre in essere ogni atto al fine di resistere in giudizio avverso il suddetto atto di citazione presentato dalla società Calcestruzzi Atesini S.r.l., autorizzandolo quindi anche al rilascio del mandato a lite e per la firma degli occorrenti atti giudiziali;

ACCERTATO che il Comune di Ospedaletto non dispone al proprio interno di un servizio legale con personale qualificato, e che, pertanto, vi è l'assoluta l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere detto incarico, con la conseguente necessità di disporre di un supporto specialistico esterno, trattandosi di incarico ad alto contenuto di professionalità, così come peraltro specificato dall'art. 39 quinques, comma 1 a), della L.P. 23/90;

CONSIDERATO che, allo scopo di tutelare le ragioni dell'amministrazione comunale nell'instaurato giudizio di secondo grado, ed in ragione degli articolati e connessi profili amministrativistici sottesi alla vertenza, risulta pertanto necessario affidare la difesa dell'ente ad un legale qualificato;

EVIDENZIATO che l'art. 41 del D.P.R. 01/02/1973, n. 49, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio

2023, n. 64, norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dispone che: “1. *La Regione, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.* 2. *Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.*”;

CONSIDERATO che:

- tale affidamento, basato sull'*intuitus personae*, si caratterizza rispetto al generico contratto di mandato in ragione della particolare autonomia che caratterizza tale forma di rappresentanza tecnica, della maggiore responsabilizzazione del mandatario e della conseguente ampiezza dei poteri che la legge stessa conferisce al rappresentante, abilitato a porre in essere per conto della parte assistita tutti gli atti processuali, fatta eccezione per quelli che comportano la disposizione del diritto controverso;
- come concluso da ANAC – Autorità nazione anticorruzione in materia di affidamento di incarichi legali, l'incarico di patrocinio per la difesa in giudizio radicato dinanzi a Organi giurisdizionali, non costituisce appalto bensì un contratto d'opera professionale, come peraltro confermato dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici all'articolo 56, comma 1, lettera h), che espressamente esclude i servizi legali ivi contemplati e circoscritti nell'ambito oggettivo dall'applicazione delle disposizioni codicistiche;
- benchè escluso, tale tipologia di incarico potrà essere affidato direttamente in presenza di motivi di convenienza, elevata professionalità e specializzazione piuttosto che di economicità dell'azione amministrativa, che si ritengono sussistere nel caso di specie come testè illustrato;
- nell'ordinamento provinciale l'esclusione dell'applicazione dell'evidenza pubblica tipica del contratto di appalto, è riconducibile all'articolo 39 quater della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, il cui comma 4, nell'escludere l'applicazione del Capo I bis della Legge agli affidamenti di incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, alle nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili, rinvia alle altre disposizioni della medesima legge provinciale ed in particolare al Capo I "Dei Contratti";
- relativamente alle modalità di conferimento del presente incarico, l'articolo 21, comma 4, della Legge Provinciale n.23/1990 e ss.mm. stabilisce che è possibile concludere il contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo qualora l'importo contrattuale sia compreso entro la soglia di euro 140.000. Anche sommando prudenzialmente gli incarichi complessivamente conferiti ai legali in oggetto, l'importo di parcella si assesta ampiamente entro detto importo massimo;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione in giudizio da parte del Comune di Ospedaletto nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dalla Ditta Calcestruzzi Atesini s.r.l. di Roncegno Terme (TN), allo scopo di tutelare le ragioni dell'amministrazione comunale, avvalendosi dell'assistenza di un legale qualificato, che si individua negli avvocati Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza ed Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo, posto che gli stessi hanno già esaminato la documentazione inerente la controversia e che ulteriori indugi nell'affidamento dell'incarico potrebbero pregiudicare la piena tutela delle ragioni dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'importo preventivato con nota assunta al prot al n. 194 del 14.01.2025 risulta contenuto entro i parametri di compenso forense ex D.M. n. 147/2022;

EVIDENZIATO che, seppur l'incarico venga affidato a due legali, a garanzia di maggiore professionalità e specializzazione, il corrispettivo è il medesimo che spetterebbe ad un solo avvocato, dovendosi quindi intendere unico per le prestazioni svolte da entrambi;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge di data 13 agosto 2010, n. 136, nonché delle disposizioni attuative, contenute, in particolare, nel paragrafo 3.3 “Servizi legali” della delibera dell’ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017 ad oggetto “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, i due CIG assegnati alla commessa sono: CIG B56A50D37B (avv. Caumo) e CIG B56A9178C2 (avv. Bonazza);

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria enunciato nell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che al punto 2 stabilisce che “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

VISTO l’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. che attribuisce alla Giunta comunale tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e/o del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti;

PRESO ATTO che la materia delle liti non è fra quelle attribuite dal Codice degli Enti locali al Consiglio comunale, né tale competenza è stata integrata dallo Statuto Comunale, per cui rientra nella competenza residuale della Giunta comunale;

CONSIDERATO dunque che spetta alla Giunta comunale il potere di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore;

DATO ATTO che, ai fini di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali, essendo l’Avvocato medesimo a decidere finalità e modalità dei trattamenti dei dati, lo stesso agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento;

VISTI:

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. *“Legge sui contratti e sui beni provinciali”*;
- la legge provinciale 09 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii. *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”*;
- il D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36, nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”*;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* e ss.mm.;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale si è provveduto ad approvazione l’Atto Programmatico di indirizzo – parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 di data 27/07/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, aggiornato per il 2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 11.04.2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 05 dd. 12.01.2022 con la quale è stato individuato

- il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 09.02.2022, con la quale è stato adottato l’“*Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*”;

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

PRESO ATTO dei pareri di cui all’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2, come modificato dalla L.R. 08 agosto 2018, nr. 6, espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, al fine di poter procedere con la resistenza in giudizio in tempi brevi.

CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le finalità di cui in premessa, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Ospedaletto a resistere in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione a seguito dell’atto di citazione dd. 27.12.2024, agli atti sub prot. n. 101 di 09.01.2025, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Danni Livio Lago e Loretta Cecchin, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 143/2024;
2. Di incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Comune di Ospedaletto, anche in via disgiuntiva, l’avv. Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo di Borgo Valsugana (cod. fiscale CMA LSN 67M01 B006H, P. IVA 01433340229) e l’avv. Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza di Trento (cod. fiscale BNZ FVM 62T27 L174K, P. IVA 00640560223) e presso quest’ultimo eleggere domicilio, con facoltà di evocazione, dando inoltre agli stessi facoltà di dire, eccepire, dedurre, in generale procedere, nel modo che riterranno più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Ospedaletto, dall’inizio della causa fino alla definitiva soluzione, per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e/o trattazione, salvo eventuale variazione che adotterà questo Comune con specifico atto deliberativo, avverso il corrispettivo complessivo di € 10.700,00.-, più spese generali del 15% ex art. 2 del D.M. n. 147/2022, di oneri accessori ex lege (4% CNPA e 22% IVA), giusto preventivo di parcella pervenuto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – prot. n. 194 dd. 14.01.2025;
3. Di stabilire che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali ed in particolare, mediante invio di copia del presente provvedimento ai professionisti incaricati del servizio;
4. Di disporre che il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dall’assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L.13.08.2010, n. 136, come modificato con D.L.12.11.2010, n.187 e che, pertanto, gli avvocati Bonazza e Caumo

dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunicano gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 5. del presente dispositivo;

5. Di dare atto che i CIG assegnati sono: CIG B56A50D37B (avv. Caumo) e CIG B56A9178C2 (avv. Bonazza);
6. Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla legge 244/2007, nella fattura elettronica vanno indicati, tra l'altro, anche il Codice Univoco d'Ufficio **UFH2N0**, il Codice Unitario di Progetto CUP (ove previsto), il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed anche il numero e la data della determinazione di impegno;
7. Di dare atto che le spese conseguenti all'incarico previsto al punto 2. trovano imputazione a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2025, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
1	11	1	3	2	10	1	476	15.612,58	2025

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i., in considerazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi gli incarichi in argomento.

Ai sensi dell'art. 4, 4° comma, della L.P. n. 23/1992 e ss.mm., si avverte che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro n. 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.; oppure, in alternativa,*
- c) *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro n. 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m..*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATEGINI S.R.L.. INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV.ALESSANDRO CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATEINI S.R.L.. INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV.ALESSANDRO CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-01-25

Il Responsabile del servizio
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATEGINI S.R.L.. INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-01-25

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 30-01-2025

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATEINI S.R.L.. INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV.ALESSANDRO CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 31 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 30-01-2025

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ATESINI S.R.L.. INCARICO E NOMINA QUALE PATROCINATORE LEGALE ALL'AVV.ALESSANDRO CAUMO DI BORGO VALSUGANA E ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa